



CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE DELLE ENTRATE E PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' NORME PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 14/1/1999
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 101 del 30/12/2003
Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 199 del 28/12/2005
Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 253 del 19/5/2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 22/2/2008
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 25/2/2015

TESTO VIGENTE

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.lgs 15.12.1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazioni alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela, oltre al ravvedimento operoso e conciliazione giudiziale.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative e quelle contenute negli appositi regolamenti comunali emanati per ogni tassa o tributo.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano esse di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Articolo 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, nonché le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 se svolto in proprio dall'Ente locale o affidata agli altri soggetti di cui al successivo art. 4. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, il Dirigente responsabile del tributo assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

Articolo 3 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario da parte del Comune.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Dirigente responsabile del Servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla delibera della Giunta Comunale sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, tariffe tributarie fissate per l'anno in corso.

TITOLO II: GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 4 - Forme di gestione

1. Per i tributi e le altre diverse entrate comunali, l'Ente attua, di norma, la gestione diretta.

2. Per le fasi di accertamento, liquidazione, riscossione dei tributi ed entrate comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti altre forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri Enti Locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) affidamento a terzi;

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;
 - b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - d) le società di cui all'art.113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Articolo 5 - Dirigente responsabile per le gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il Dirigente responsabile di ogni attività organizzativa e gestionali attinente i tributi.
2. Il Dirigente responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento, liquidazione; applicazione delle sanzioni tributarie);

- b) appone il visto di esecutività ai ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo;
- h) irroga le sanzioni amministrative ed accessorie relative alla violazione cui si riferiscono.

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i dirigenti responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

TITOLO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 7 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare, devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità è sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Dirigente responsabile per l'applicazione del tributo.

Articolo 8 - Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 26 e 27 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 9 - Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una o più delle seguenti modalità, stabilite dal Dirigente responsabile:
 - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale.
 - e) on-line tramite rete Internet.

2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti di cui al precedente comma, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Articolo 10 - Termine di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, dagli specifici regolamenti disciplinanti le singole entrate, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

2. La quota dell' imposta municipale propria (IMU) sugli immobili di spettanza comunale - dovuta per l'anno in corso - può essere corrisposta, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in sette rate mensili di pari importo e senza interessi, di cui le prime sei con scadenza alla fine di ogni mese solare compreso fra quelli di giugno e novembre inclusi, e l'ultima con scadenza entro il 16 dicembre successivo. La presente disposizione trova applicazione, ove compatibile, anche in caso di successivi interventi del legislatore in materia.

3. In relazione alle somme dovute a titolo di tributi, interessi e sanzioni per effetto di accertamenti del Comune - anche se definiti con adesione del contribuente - per atti di riscossione coattiva, nonché a seguito di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, il funzionario responsabile di ciascuna entrata tributaria dispone, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, munita della documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del richiedente, la dilazione del pagamento delle somme dovute, compresi sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 36 rate mensili, di pari importo non inferiore a € 50,00. Sulla rateazione si applicano gli interessi al tasso legale. Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato o ritardato pagamento di tre rate, anche se non consecutive.

4. Il funzionario responsabile in seguito alla richiesta di rateizzazione di cui al comma 3, per debiti di importo superiore ad € 5.000,00, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare. La garanzia è sempre richiesta per importi da rateizzare pari o superiori a € 10.000,00.

4 bis. In alternativa alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, il debitore può versare, in un'unica soluzione, all'atto della presentazione dell'istanza di rateizzazione, il 30% del dovuto, ferma la rateizzazione dell'importo residuo.

5. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel quinquennio precedente:

- a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- b) ha, verso il Comune, debiti di qualsiasi natura scaduti e non pagati;
- c) si è sottratto al pagamento dei tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, come definite dal regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni.

6. Per la rateizzazione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni di norme del codice della strada si fa riferimento all'art. 202 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992.

Articolo 11 - Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 12 - Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 13 - Controllo delle comunicazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

1. E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504. Conseguentemente sono eliminate:

- a. le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs.n°504/1992;
- b. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs.n°504/1992, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs.n°473/1997.

2. E' introdotto l'obbligo per il contribuente di comunicare al comune gli acquisti, le vendite cessazioni o altre modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. Tale comunicazione, debitamente sottoscritta, deve contenere tutti i dati catastali identificativi degli immobili, compresa la rendita, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti della soggettività passiva, e le generalità dei danti o aventi causa. Per la sua mancata, o tardiva, presentazione si applica la sanzione amministrativa pari all'imposta dovuta per ciascuna unità immobiliare non comunicata con un minimo di € 51,65 ed un massimo di € 516,45.

3. Nei casi di successione ereditaria, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, pur esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione ICI ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001 n. 383, sono però tenuti a comunicare, entro il termine del comma precedente, dati e circostanze necessari ai fini del controllo della correttezza dei pagamenti (es.: destinazione dell'immobile ad abitazione principale, inagibilità od altro) non rilevabili dalla dichiarazione di successione.

4. Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento rispettivamente in acconto e saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso, effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel territorio del comune. Il versamento può essere eseguito anche in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno d'imposta.

5. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'Ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari, se i dati non sono in possesso dell'amministrazione oppure non è in grado di reperirli.

6. L'Ufficio verifica - servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, ed anche, ove possibile, mediante collegamenti con l'Agenzia del Territorio, la Conservatoria dei registri immobiliari, gli Archivi Notarili e con altri sistemi informativi immobiliari - la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato, determinando l'importo dovuto.

7. Il funzionario responsabile ICI, sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, in caso di omesso o insufficiente versamento da parte del contribuente, emette un apposito atto denominato “avviso di accertamento per omesso versamento ICI” contenente la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, è pari al 30% dell’ammontare di imposta che risulta non versato in autotassazione in modo tempestivo o reso tempestivo mediante il ravvedimento operoso, nonché la sanzione per la mancata o tardiva presentazione della comunicazione di cui al precedente punto 2). Le sanzioni non sono riducibili ad un quarto.

8. L’avviso deve contenere, altresì, l’indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri adottati per eseguire la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Esso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di decadenza di cui all’art. 17 del presente regolamento.

Articolo 14 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Ciascun Dirigente responsabile di entrate comunali cura periodicamente, di concerto ed in collaborazione con l’ufficio relazioni con il Pubblico, la redazione e la distribuzione di materiale informativo sui diritti e gli obblighi dei contribuenti/utenti.
5. Ai procedimenti amministrativi relativi alle entrate comunali di applicano in quanto compatibili le norme del regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti approvato ai sensi della Legge n. 241/90.

Articolo 15 - Potenziamento dell’azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziare congrue cifre:
 - a) per il potenziamento dell’attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b) per la formazione del Catasto presso il Comune, prelevando una percentuale sul gettito complessivo dell’ICI per la somma necessaria;

2. E’ stabilito un compenso incentivante al personale addetto, in percentuale pari al tre per cento del gettito della maggiore imposta comunale sugli immobili accertata e/o liquidata, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio dovuto a seguito dell’azione di controllo.

3. Il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto successivamente alla riscossione delle somme accertate.

4. Il compenso incentivante sarà corrisposto, di regola, due volte l’anno entro il 31 luglio ed il 31 gennaio, a seguito di relazione del Dirigente responsabile, attestante le maggiori somme riscosse rispettivamente nel primo e secondo semestre di ogni anno.

5. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante con compete.

Articolo 16 - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

1. La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente, non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 17 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete ed inesatte e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione, salvo proroghe stabilite dalla legge.

Articolo 18 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza e procedere alla riscossione.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi e per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzione dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Dirigente responsabile del servizio". Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO VI: SANZIONI

Articolo 19 - Determinazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di tributi locali sono quelle previste dalla legge.
2. La sanzione è riferibile al soggetto passivo che ha commesso o concorso a commettere la violazione e ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
3. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore dimostrabile.

Articolo 20 - Determinazione delle sanzioni per recidività

1. La sanzione può essere aumentata fino alla metà di quanto stabilito al precedente art. 19, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 o in dipendenza di adesione all'accertamento.
2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta del soggetto passivo, nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.

3. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti rapporti tributari con Comune.
4. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

TITOLO VII: CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 21 - Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello. A tale scopo il Sindaco può delegare il Dirigente responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita scrittura.
3. Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 22 - Accertamento con adesione

1. Il Comune di Cava de' Tirreni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 23 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Articolo 24 – Competenza

1. Competente alla definizione è il Dirigente responsabile preposto alla funzione dell'accertamento.

Articolo 25 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, invia al contribuente stesso un invito a comparire, invito da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, i tributi ed i periodi di imposta.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, mentre l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 26 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 25, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
 3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi formula al contribuente l'invito a comparire, invitandolo tramite avviso da spedirsi con raccomandata.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data e per non più di una volta.
7. Dalle operazioni compiute, dalle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale redatto da parte del responsabile del procedimento.
8. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento od in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 27 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Dirigente responsabile dell'applicazione del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni ed interessi dovuti, anche in forma rateale, in dipendenza della definizione.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 25, o dell'art. 26, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 26, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta, ecc., risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Articolo 28 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente articolo 9.

2. Relativamente alla tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani di cui al D. Lgs 507/93 per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma di riscossione possibile è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione in tale caso si considera così perfezionata. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate bimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superino i tre milioni di lire con un minimo di lire centomila a rata.

3. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile a partire dal giorno successivo a quello del perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla scadenza di ciascuna rata.

4. Il Dirigente responsabile, in seguito alla richiesta di rateizzazione di cui al comma precedente, può richiedere che venga rilasciata idonea garanzia fideiussoria bancaria o equipollente. L'importo garantito da tale fideiussione deve essere pari all'importo complessivo del tributo, nonché all'intera sanzione, e gli interessi dovuti. Il rilascio di tale garanzia è obbligatorio quando l'importo superi cinque milioni.

5. Entro dieci giorni dal versamento o dal versamento di ciascun importo, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 29 - Perfezionamento della definizione

1. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di cui al primo comma dell'articolo precedente, ovvero in caso di pagamento rateale con il versamento della prima rata o, ove dovuta, con la presentazione della garanzia.

2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla dilazione. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi, recuperando le somme dovute presso chi ha garantito la cauzione o prestato la fideiussione e/o con altre modalità previste dalla legge nei confronti del contribuente.

Articolo 30: Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 31 - Conciliazione Giudiziale

1. Nel caso vi sia un contenzioso aperto tra il Comune ed il contribuente a seguito di un ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale, la conciliazione giudiziale permette di estinguere il contenzioso.
2. Con essa le parti possono fissare l'importo del tributo e delle altre somme dovute, riguardando la conciliazione tutta la controversia nella sua globalità oppure solo alcuni suoi aspetti; in tal caso la controversia proseguirà limitatamente alle questioni non conciliate.
3. La conciliazione giudiziale può essere realizzata in udienza e fuori udienza ed ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni.
4. Il Dirigente responsabile e/o il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

Articolo 32 - Perfezionamento della definizione

1. Una volta che sia intervenuto l'accordo per la conciliazione del contenzioso, il presidente della commissione redige un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
2. la conciliazione si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le seguenti modalità:
 - a. in un'unica soluzione, entro venti giorni dalla redazione del verbale;
 - b. in otto rate mensili di uguale importo, aumentate degli interessi legali.
3. La prima delle rate deve essere versata entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, mentre per le rate successive è necessario che il contribuente presti garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria per tutto il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
4. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello di redazione del processo verbale di conciliazione e fino alla scadenza di ciascuna rata.
5. Il contribuente deve consegnare all'ufficio comunale preposto copia dell'attestazione del versamento accompagnata, nell'ipotesi di pagamento rateale, della documentazione della garanzia prestata.
6. In caso di mancato versamento delle rate nei termini stabiliti il responsabile del tributo recupera le somme dovute presso chi ha garantito la cauzione o prestato la fidejussione.
7. Il pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi così come previste dalla presente conciliazione sono versate nei modi previsti dagli artt. 5 e seguenti del presente regolamento.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 33 - Disposizioni comuni in materia di ravvedimento operoso Ambito di applicazione e sua definizione

1. Al fine di facilitare la riscossione dei tributi e permettere di semplificare l'attività di accertamento, ciascun contribuente può effettuare quanto non versato tenendo conto che la sanzione è ridotta - purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non sono state avviate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza- nel modo seguente:
 - a. ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dal termine della scadenza stabilita dalla legge o dal presente regolamento;
 - b. a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c. ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni oppure viene presentata una dichiarazione rettificativa della precedente dichiarazione.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissioni o di errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Articolo 34 - Cause ostative

1. Il ravvedimento da parte del contribuente non può essere effettuato se:

a) la violazione è stata già contestata;

b) sono iniziate ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 35 - Perfezionamento

1. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, occorre il versamento del tributo, interessi e sanzioni ridotte nei termini e nei modi indicati all'articolo 33.

2. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, il versamento di quanto previsto dal comma precedente deve avvenire tramite bollettino di c.c.p. utilizzato per versare ordinariamente il tributo, e indicando nelle caselle dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", ecc. Gli importi corrispondenti alla sola imposta. La somma indicata nel totale da versare deve invece comprendere il cumulo di tributo, interessi e sanzioni ridotte.

3. In caso di presentazione di dichiarazioni rettificative o tardive è necessario:

a) inviarle al Comune di competenza;

b) allegare la fotocopia della ricevuta del versamento;

c) scrivere nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione";

d) specificare nelle annotazioni la composizione della somma versata fra tributo, interessi e sanzioni ridotte.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Per quanto riguarda la tassa raccolta rifiuti solidi urbani attualmente in vigore e fino alla sua modifica, ove ricorre la condizione di cui al precedente comma, la notifica della cartella esattoriale emessa a seguito della denuncia tardiva del contribuente viene equiparata alla notifica dell'avviso di liquidazione prevista per altri tipi di tributi indiretti. Pertanto, una volta ricevuta la cartella con la somma che include tributo, interessi e sanzioni, il contribuente può perfezionare il ravvedimento procedendo a versare quanto richiesto.

Articolo 36 - Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del responsabile di ciascun tributo redigere un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'ufficio provvederà ad invitare i contribuenti di cui all'elenco a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari ed a produrre eventuali documenti mancanti.

3. Qualora, al termine dell'espletamento della procedura di cui all'invito bonario, dovesse risultare un debito, è in facoltà del contribuente definire in maniera agevolata l'accertamento, pagando entro trenta giorni un importo pari alla somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
- b) di un quinto della sanzione indicata;
- c) della metà degli interessi liquidati.

4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi in originale entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Articolo 37 - Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. La riduzione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti e fino a quando il Comune non ha iniziato l'attività di controllo.

TITOLO X: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Articolo 38 -Interessi per ritardato pagamento dei tributi

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale, e gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, del tasso di interesse legale, disposte nei modi di legge, sono pienamente efficaci agli effetti dei tributi comunali e sono applicati in maniera automatica, senza alcuna necessità di modificazioni regolamentari.

3. Eventuali variazioni nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, ai sensi dell'art.1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono disposte dal Comune con espressa modificazione del presente regolamento.

Articolo 39 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni.

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima dell'1 aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Articolo 40 - Interessi per ritardato rimborso.

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 26 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Articolo 41 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto od in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro a titolo esemplificativo e non esaustivo:

errore di persona;

- a) evidente errore logico o di calcolo;
- b) errore sul presupposto dell'imposta;
- c) doppia imposizione;
- d) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- f) sussistenza di requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni, o regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 42 - Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Articolo 43 – Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Dirigente responsabile del tributo, il quale provvede a comunicare l'esito entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza:
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione con raccomandata, da parte del Dirigente responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun semestre il Dirigente responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO XII: RISCOSSIONE COATTIVA E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO E RECUPERO

Articolo 44 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, per le quali il Comune, in ossequio all'art. 52 del D.Lgs.n° 446 del 15/12/1997, attua la riscossione diretta, può essere effettuata nelle seguenti forme:

- a) mediante emissione di atti di ingiunzione, secondo le disposizioni contenute nel R.D. 14/4/1910 n°639.
- b) Con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973 n. 602.

2. Alla formazione ed alla firma degli atti di ingiunzione provvede direttamente il Funzionario Responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il Funzionario Responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattati di entrate di carattere patrimoniale.

3. La notifica degli atti di ingiunzione può essere effettuata o dall'apposito ufficio comunale o dall'Ufficiale Giudiziario competente per territorio. In entrambi i casi le spese di notifica sono a carico del debitore.

4. *Il Funzionario Responsabile, al fine di evitare che l'attività di riscossione coattiva possa risultare eccessivamente onerosa per il Comune, può aggiungere alla somma dovuta dal debitore - ove non siano previste ulteriori sanzioni rispetto al debito già intimato - le spese occorrenti, determinate con riguardo ai costi diretti ed indiretti per le necessarie attività, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250, per ciascun atto di ingiunzione.*

Articolo 45 - Spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli avvisi di pagamento relativi a tributi o entrate patrimoniali, emessi dal Comune di Cava de' Tirreni sono ripetibili nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. dell' 8/1/2001.

Articolo 46 - Limiti alla riscossione ed accertamento

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 88 della legge 15/5/1997 n. 127, dell'art. 16 della legge 8/5/1998 n. 146 e del D.P.R. 16/4/1999 n. 129, e tenuto conto dei costi diretti ed indiretti delle attività di controllo e di riscossione, non si procede all'emissione di atti di accertamento o di liquidazione qualora l'ammontare non superi € 16,53.

Articolo 47 - Potenziamento dell'azione di controllo e di recupero

1. Allo scopo di realizzare il potenziamento dell'azione di ricerca dell'evasione e del recupero delle morosità, per i tributi e le entrate patrimoniali diversi dall'Imposta Comunale sugli Immobili, è istituito un compenso incentivante al personale addetto nella misura del 3 per cento del maggiore introito garantito dagli avvisi di

accertamento, riferiti ad evasori totali o parziali, divenuti definitivi per adesione o per decorrenza di termini, e/o dell'introito proveniente dalle sanzioni applicate alla riscossione coattiva.

2. Il compenso incentivante di cui al comma precedente, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento è riconosciuto successivamente alla registrazione informatica della nuova posizione, mentre per la riscossione coattiva il compenso è riconosciuto successivamente all'avvenuto pagamento del dovuto da parte del debitore, ed è erogato agli aventi diritto in ragione dell'apporto garantito da ciascuno alla gestione ordinaria ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

3. Il compenso incentivante sarà corrisposto, di regola, due volte l'anno entro il 31 luglio ed il 31 gennaio, mediante Provvedimento Dirigenziale, a seguito di relazione del Funzionario Responsabile attestante il maggiore introito accertato e divenuto esigibile e l'ammontare delle sanzioni sulle somme già riscosse coattivamente.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento:
 - Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/1/1999 E vigente nella stesura originaria dal 1° gennaio 1999;
 - integrato con deliberazione di C.C. n° 101 del 30/12/200;
 - modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 199 del 28/12/2005;
 - modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 253 del 19/5/2006;
 - modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/2/2008;

ha effetto - ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - a decorrere dal 1° gennaio 2008.

INDICE

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	2
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ARTICOLO 2 - IDENTIFICAZIONE DEI TRIBUTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.....	2
ARTICOLO 3 - ALIQUOTE E TARIFFE	2
TITOLO II: GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	3
ARTICOLO 4 - FORME DI GESTIONE	3
ARTICOLO 5 - DIRIGENTE RESPONSABILE PER LE GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	3
ARTICOLO 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.....	4
TITOLO III: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE	4
ARTICOLO 7 - SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI.....	4
ARTICOLO 8 - ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	4
TITOLO IV: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE	4
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	4
ARTICOLO 10 - TERMINE DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI	5
ARTICOLO 11 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DOVUTA DA PARTE DI PIÙ CONTITOLARI	5
TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	6
ARTICOLO 12 - RINVIO ALLE LEGGI DELLO STATO.....	6
ARTICOLO 13 - CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI E DEI PAGAMENTI AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	6
ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON I CITTADINI.....	7
ARTICOLO 15 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	7
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI PER PREVENIRE IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	8
ARTICOLO 17 - TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.....	8
ARTICOLO 18 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	8
TITOLO VI: SANZIONI	8
ARTICOLO 19 - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE.....	8
ARTICOLO 20 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER RECIDIVITÀ.....	8
TITOLO VII: CONTENZIOSO TRIBUTARIO	9
ARTICOLO 21 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	9
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	9
ARTICOLO 22 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	9

ARTICOLO 23 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	9
ARTICOLO 24 – COMPETENZA.....	9
ARTICOLO 25 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE	10
ARTICOLO 26 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	10
ARTICOLO 27 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RIDUZIONE DELLE SANZIONI	10
ARTICOLO 28 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	11
ARTICOLO 29 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	11
ARTICOLO 30: EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.....	11
ARTICOLO 31 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	12
ARTICOLO 32 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	12
TITOLO IX: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO	12
ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO AMBITO DI APPLICAZIONE E SUA DEFINIZIONE.....	12
ARTICOLO 34 - CAUSE OSTATIVE.....	13
ARTICOLO 35 - PERFEZIONAMENTO.....	13
ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, RIDURNE I COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI EVASI	14
ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL RAVVEDIMENTO	14
TITOLO X: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI	14
ARTICOLO 38 -INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEI TRIBUTI.....	14
ARTICOLO 39 - INTERESSI PER MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI.....	14
ARTICOLO 40 - INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO.....	15
TITOLO XI: DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA.....	15
ARTICOLO 41 - ANNULLAMENTO E RINUNCIA AGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA	15
ARTICOLO 42 - CIRCOSTANZE NON OSTATIVE ALL'ANNULLAMENTO	15
ARTICOLO 43 – PROCEDIMENTO.....	16
TITOLO XII: RISCOSSIONE COATTIVA E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO E RECUPERO	16
ARTICOLO 44 - RISCOSSIONE COATTIVA	16
ARTICOLO 45 - SPESE DI NOTIFICA	16
ARTICOLO 46 - LIMITI ALLA RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO.....	16
ARTICOLO 47 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO E DI RECUPERO	16
ARTICOLO 48 - ENTRATA IN VIGORE	17